SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 marzo 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 72

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 30 dicembre 2005.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari a euro 114.836.443,07. (Decreto n. 3334/Ric.).

06A02884

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 marzo 2006, n. **117.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, fatto a Roma il 21 maggio 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, fatto a Roma il 21 maggio 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVI dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 272.925 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e di euro 276.930 annui a decorrere dal 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

ACCORDO QUADRO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA

NEL CAMPO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Ungheria (qui di seguito indicati come "Parti Contraenti")
ESPRIMENDO il comune desiderio di affrontare le sfide scientifiche e tecnologiche del nuovo secolo e millennio, così come di adeguarsi alle esigenze di modernizzazione ed esprimendo altresì il comune desiderio di promuovere l'integrazione europea e la collaborazione regionale,
HANNO CONCORDATO di elevare la qualità del sistema delle reciproche relazioni scientifiche e tecnologiche ampliandone l'ambito e, per realizzare questi scopi,
HANNO CONCLUSO il presente Accordo Quadro ("Accordo").

ARTICOLO I

Le Parti Contraenti dichiarano che l'ambito del presente Accordo includerà le forme e i settori più ampi possibili della cooperazione scientifica e tecnologica, inclusa l'attività di ricerca, sia nelle scienze tecniche e naturali che nelle scienze sociali (escludendo, comunque, gli studi umanistici), estendendosi anche alla formazione professionale di ricercatori e all'educazione superiore (post-laurea e post-dottorato). In conformità con gli sforzi dell'Unione Europea ed in aggiunta alle azioni bilaterali, l'Accordo incoraggerà la presenza e la partecipazione comune delle Parti Contraenti in vari programmi nel quadro dell'integrazione europea, così come lo sviluppo e la realizzazione di iniziative aventi impatto regionale.

ARTICOLO II

Le Parti Contraenti incoraggeranno e sosterranno le relazioni scientifiche interistituzionali e tra gli Enti di cooperazione di ricerca, di sviluppo e di educazione superiore attivi nei rispettivi territori e verificheranno l'andamento di tali relazioni ad intervalli regolari.

ARTICOLO III

Sulla base del presente Accordo, le Parti Contraenti sosterranno, a seconda della disponibilità di fondi e risorse, la cooperazione bilaterale nella scienza e nella tecnologia, che potrà assumere le seguenti forme:
1) scambio di informazioni e data base scientifici e tecnologici, reciproca informazione sugli sviluppi nella politica della scienza e della tecnologia e nella strategia di innovazione nei due Paesi, così come sulle priorità nazionali della ricerca;
2) trasferimento di conoscenze e know-how scientifici e tecnologici, trasferimento di tecnologie;
3) attuazione di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico da selezionarsi su base competitiva sostenuti dalle Parti Contraenti mediante la copertura dei costi della mobilità o - in casi speciali, da concordare reciprocamente - di una parte dei costi di ricerca;
4) costituzione di unità organizzative miste (gruppi, task forces, laboratori) di Ricerca e Sviluppo Tecnologico ("RST") per un periodo limitato o per il completamento di una determinata ricerca o obiettivo di sviluppo;
5) organizzazione di workshops scientifici, seminari, simposi in materie di interesse reciproco,
6) uso comune di infrastrutture per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico e di attrezzature scientifiche,
7) servizio di ricerca di controparti basato su banche dati nazionali e, tramite tale servizio, preparazione di progetti bilaterali o partecipazione congiunta in progetti multilaterali di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.

ARTICOLO IV

Al fine di intensificare la loro partecipazione all'integrazione europea così come al coordinamento della cooperazione in ambito europeo con i rispettivi obiettivi scientifici e tecnologici nazionali, le Parti Contraenti hanno convenuto quanto segue:
1) La Parte italiana contribuirà all'integrazione della comunità scientifica e tecnologica ungherese attraverso consultazioni e attività di formazione professionale, con particolare riguardo alla disponibilità dei fondi strutturali dell'Unione Europea per questi scopi, previa verifica dell'ammissibilità di tale finanziamento rispetto alle procedure e agli obiettivi previsti dai regolamenti e dalle decisioni comunitarie. La Parte italiana contribuirà altresì alla preparazione della partecipazione ungherese ai Programmi Quadro dell'Unione Europea di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.
2) Le Parti Contraenti sosterranno le proposte comuni di ricercatori ed esperti italiani ed ungheresi nei Programmi Quadro dell'Unione Europea; inoltre, nel caso di bandi bilaterali, presteranno particolare attenzione a quelle adatte ad essere legate ai programmi europei.
3) Tramite azioni specifiche (eventi per la promozione di contatti, seminari esplorativi) le Parti Contraenti promuoveranno la partecipazione di piccole e medie imprese dei due Paesi in programmi di ricerca, di sviluppo tecnologico e dimostrativi, nonché sosterranno il trasferimento di tecnologia verso il settore delle piccole e medie imprese.

ARTICOLO V

Le Parti Contraenti desiderano contribuire, direttamente o indirettamente e in base alle disponibilità, alla preparazione e all'attuazione di programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico regionali che favoriscano lo sviluppo della (e) regione(i) interessata(e).
Le Parti Contraenti
1) sosterranno la preparazione di progetti trilaterali (italiani-ungheresi-sloveni) e la candidatura di tali progetti comuni a finanziamenti sui fondi regionali e/o strutturali, previa verifica dell'ammissibilità di tale finanziamento rispetto alle procedure e agli obiettivi previsti dai regolamenti e dalle decisioni comunitarie. A tal fine organizzeranno delle riunioni esplorative e, contribuendo ai costi di mobilità, presteranno assistenza nella fase preparatoria,
2) organizzeranno conferenze scientifiche trilaterali, workshops in materie di reciproco interesse e, caso per caso, esploreranno anche la possibilità di partecipazione di altri Paesi della regione,
3) incoraggeranno e sosterranno lo scambio di informazioni, la costituzione di un sistema di informazione di profilo scientifico e tecnologico, nonché la preparazione di programmi scientifici nel quadro dell'Iniziativa Centro Europea (INCE). Attraverso la struttura dell'INCE coopereranno nell'utilizzare le possibilità offerte da "INTERREG Iniziativa Comunitaria 2000 – 2006" e da altre future iniziative analoghe.

ARTICOLO VI

Le Parti Contraenti coopereranno nello sviluppo delle risorse umane coinvolte nella ricerca e nello sviluppo tecnologico, nella formazione professionale di ricercatori, nell'incoraggiare studi di post-dottorato ed allo stesso modo nell'intensificare l'attività dei Centri per gli Studi Europei. La Parte Italiana assisterà la promozione della partecipazione dei candidati ungheresi ai programmi di formazione professionale della European Training Foundation (Torino), ed inoltre, nel definire la politica nazionale di concessione di borse di studio, prenderà in considerazione le esigenze della comunità scientifica ungherese, nei limiti delle proprie possibilità.

ARTICOLO VII

In caso di richiesta, in aggiunta alle azioni ed alle forme di cooperazione definite negli Articoli da III a VI, altre voci potranno essere incluse di comune accordo, da confermarsi per via diplomatica, nel Programma di Lavoro derivante dal presente Accordo.

ARTICOLO VIII

Le Parti Contraenti concordano sulla priorità da attribuire - in conformità con gli obiettivi della strategia di innovazione e sviluppo europea e l'area di ricerca europea e le priorità nazionali - ai seguenti settori scientifici e/o professionali di cooperazione:
- il miglioramento della qualità della vita,
- le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
- le scienze ambientali e fisiche,

- la biotecnologia e le tecnologie agricole,
- il patrimonio culturale nazionale e le sfide della società moderna

Tali aree prioritarie saranno periodicamente riesaminate dalle Parti Contraenti e saranno all'occorrenza modificate, secondo l'evoluzione della loro politica nel settore scientifico e tecnologico.

ARTICOLO IX

1) Le Parti Contraenti garantiranno adeguata protezione a qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito, prevarranno le disposizioni di accordi internazionali cui entrambe le Parti Contraenti aderiscono.
2) La protezione della proprietà intellettuale generata nel corso dell'attività di cooperazione sarà disciplinata dagli accordi esecutivi conclusi dalle organizzazioni cooperanti, che garantiranno un'adeguata ed efficiente protezione. I diritti della proprietà intellettuale derivanti dall'attività comune di ricerca e sviluppo ai sensi del presente Accordo saranno attribuiti congiuntamente alle organizzazioni interessate (partner nella ricerca).
3) Qualsiasi informazione scientifica e tecnologica derivante dall'attività di cooperazione ai sensi del presente Accordo e che non sia soggetta a diritti di proprietà intellettuale sarà di proprietà comune dei partner cooperanti. Dette informazioni non saranno divulgate a Terzi senza il previo consenso scritto della Parte che ha fornito l'informazione.
4) La protezione della proprietà intellettuale sarà garantita dalle Parti Contraenti in conformità alle rispettive leggi e regolamenti nazionali. Esse convengono di notificarsi tempestivamente ogni modifica della regolamentazione riguardante la proprietà intellettuale derivante dal presente Accordo, con particolare riguardo alle invenzioni, al design industriale, alle nuove specie vegetali ed alle opere protette dal diritto d'autore.

ARTICOLO X

La cooperazione realizzata ai sensi del presente Accordo sarà conforme alla legislazione nazionale delle Parti Contraenti ed alle disposizioni adottate dalle organizzazioni internazionali cui esse aderiscono.

ARTICOLO XI

Scienziati, esperti, enti professionali di Paesi Terzi possono partecipare ai progetti e programmi attuati ai sensi del presente Accordo, con particolare riguardo a quanto previsto dagli Articoli dal III al V, in caso di reciproco consenso delle Parti Contraenti. I costi di detta partecipazione saranno sostenuti dalla Parte Terza, a meno che le Parti Contraenti non si siano diversamente accordate per iscritto.

ARTICOLO XII

Le disposizioni del presente Accordo possono essere modificate solo di comune accordo tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO XIII

Gli Organi nazionali coordinatori dell'attuazione del presente Accordo saranno il Ministero degli Affari Esteri per la Parte italiana ed il Ministero dell'Educazione per la Parte ungherese.

ARTICOLO XIV

1) Ai fini dell'attuazione del presente Accordo gli Organi di cui all'Art. XIII costituiranno una Commissione Mista per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica (qui di seguito "Commissione Mista") formata da rappresentanti dei Governi ed esperti designati da ciascuna Parte Contraente.
2) La Commissione Mista
- definirà i propri metodi di lavoro,
- pianificherà e coordinerà la cooperazione scientifica e tecnologica,
- redigerà un Programma di Lavoro triennale,
- definirà le regole ed i metodi di attuazione dei programmi e dei progetti di cooperazione,
- controllerà e valuterà l'esecuzione dei programmi e l'uso dei loro risultati,
- creerà condizioni favorevoli per l'attuazione del presente Accordo
- aggiornerà le priorità di cui all'Art. VIII.

3) La Commissione Mista esaminerà lo stato delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica interministeriale ed interistituzionale italo-ungherese e se necessario, proporrà misure per il miglioramento del loro funzionamento.
4) La Commissione Mista si riunirà, in linea di principio, ogni tre anni o su richiesta di ciascuna Parte Contraente, alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Ungheria.
5) Se e quando sarà ritenuto necessario, la Commissione Mista potrà costituire gruppi di lavoro temporanei per lo studio di alcuni specifici settori o problemi scientifici o tecnologici o per elaborare raccomandazioni.

ARTICOLO XV

Le controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO XVI

1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne
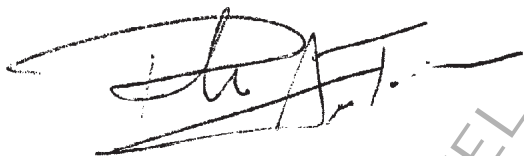
2) Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo illimitato a meno ciascuna Parte Contraente notifichi per iscritto all'altra Parte, con un preavviso di almeno sei mesi, la sua intenzione di denunciare l'Accordo. La cessazione dell'Accordo non avrà effetto sullo svolgimento dei progetti e programmi previsti dal presente Accordo e non terminati, salvo che le Parti Contraenti non convengano diversamente.

3) Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Ungheria firmato il 21 settembre 1965 cesserà di avere effetto.
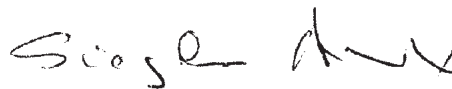
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ...Roma....il .21..maggio.. 2003 in due originali nelle lingue italiana, ungherese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA

FRAMEWORK AGREEMENT
on Co-operation in the Fields of Scientific Research and Technological Development between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Hungary

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Hungary (hereinafter referred to as the „Contracting Parties")
EXPRESSING their desire to comply with the scientific and technological challenges of the forthcoming century and millennium as well as with the requirements of modernization, at the same time,
TO PROMOTE European integration and regional collaboration,
HAVE AGREED to raise the level of scientific and technological relations between the two countries by widening its scope, and, in order to realize these aims
TO CONCLUDE A FRAMEWORK AGREEMENT (hereinafter referred to as Agreement).

ARTICLE I

The Contracting Parties declare that the scope of the Agreement shall comprise the widest forms and sectors of scientific and technological co-operation, covering research activity both in technical and natural sciences and social sciences (excluding, however, humanities), including researcher training and further education (post-graduate and post-doctoral) as well. In accordance with the endeavours of the European Union and in addition to the bilateral actions, the Agreement shall foster the joint appearance and participation of the Contracting Parties in various programmes embodying European integration as well as the developing and realization of operations assuming a regional impact.

ARTICLE II

The Contracting Parties shall encourage and support the inter-institutional scientific relations and co-operation of research, development and higher education units being active in their respective territories and shall survey their status at regular intervals.

ARTICLE III

Within the present Agreement the Contracting Parties shall, subject to the availability of funds and resources, support bilateral co-operation in science and technology which may assume the following forms:
1.) exchange of scientific and technological information and databases, mutual information on developments taking place in science- and technology policy and innovation strategy in the countries of the Contracting Parties as well as on national research priorities,
2.) transfer of scientific and technological knowledge and know-how, transfer of technology,
3.) implementation of joint research and technological development projects to be selected on a competition base which are supported by the Contracting Parties by funding the costs of mobility or - in special cases, to be mutually agreed upon - a part of the research costs,
4.) establishing of joint research and technological development organizational units (group, task force, laboratory) for a defined period or for the achievement of a determined research or development objective,
5.) organization of scientific workshops, seminars, symposia in subjects of mutual interest,
6.) common use of research and technological development facilities and scientific equipment,
7.) partner-search service based on national data-bases and preparation of bilateral projects or of joint participation in multilateral research and technological development projects.

ARTICLE IV

With the aim of intensifying their participation in the European integration as well as of co-ordinating European co-operation with their national scientific and technological objectives, the Contracting Parties have agreed as follows:

1.) The Italian Party shall contribute to the integration of the Hungarian scientific and technological community through professional consultations and training, with special respect to the availability of European Union structural funds for such purposes provided a verification on the acceptability of such financing has been carried out with regard to procedures and objectives set by European Community regulations and decisions. The Italian Party shall also contribute, according to necessity, to the preparation of Hungarian participation in the Framework Programmes for Research and Technological Development of the European Union.
2.) The Contracting Parties shall support joint proposals of Italian and Hungarian researchers and experts to European Union Framework Programmes, moreover, in bilateral calls for proposals they shall pay special attention to those suitable to be connected to European programmes.
3.) Through specific actions (brokerage events, exploratory workshops) the Contracting Parties shall promote the participation of small and medium-sized enterprises (SME) of the two countries in research, technological development and demonstration programmes, further they shall support technology transfer to the SME sector.

ARTICLE V

By direct and indirect means and measures available to them the Contracting Parties wish to contribute to the preparation and implementation of regional research and technological development programmes aiming at the development of the region(s) they are concerned with.
The Contracting Parties shall
1.) support the preparation of trilateral (Italian-Hungarian-Slovenian) projects, and the application of such joint projects for funding from regional and/or structural funds, respectively, provided that a verification on the acceptability of such financing has been carried out with regard to procedures and objectives set by European Community regulations and decisions. With this aim they shall organize exploratory meetings and, by contributing to the mobility costs, lend assistance in the preparatory phase,
2.) organize trilateral scientific conferences, workshops in subjects of mutual interest and, case by case, explore the possibility of participation from other countries of the region as well,
3.) encourage and support the exchange of information, the establishment of an information system with a scientific and technological profile and the preparation of scientific programmes within the framework of the Central European Initiative (CEI).

ARTICLE VI

The Contracting Parties shall co-operate in developing the human resources involved in research and technological development, in resarcher training, in fostering post-doctoral studies as well as in intensifying the activity of Centres for European Studies. The Italian Party shall assist the promotion of the participation of Hungarian candidates in the training programmes of the European Training Foundation (Torino), further, in shaping its fellowship policy it will take into consideration the demands of the Hungarian scientific community, within the limits of its possibilities.

ARTICLE VII

In case of demand, in addition to the actions and forms of co-operation defined under Art. III to VI, other items may also be included in the Working Programme by common consent of the Contracting Parties to be confirmed through diplomatic channels.

ARTICLE VIII

As the specific scientific and/or professional fields to be considered as priorities of the co-operation - in accordance with the objectives of the European innovation and development strategy and the European Research Area as well as with their own national priorities - the Contracting Parties have set forth the following:
a)- improving the quality of life,

b)- information and communication technologies,
c)- environmental science and materials research,
d)- biotechnology and agricultural technologies,
e)- national cultural heritage and contemporary social challenges.
These priority areas shall be revised periodically and, according to the evolution of their science- and technology policy, modified in due course by the Contracting Parties.

ARTICLE IX

1.) The Contracting Parties shall safeguard the adequate protection of any intellectual property arising from the implementation of this Agreement. In this respect the regulations of international agreements signed by both Parties shall prevail.
2.) The protection of intellectual property generated in the course of the co-operative activity shall be governed by the execution agreements concluded by the co-operating organizations which shall guarantee an adequate and efficient protection. The intellectual property rights arising from joint research and development pursuant to this Agreement shall be jointly owned by the co-operating organizations.
3.) Any scientific and technological information not being subject of intellectual property rights and deriving from co-operative activity under this Agreement shall be the joint property of the co-operating partners. Such information shall not be disclosed to any Third Party without prior written consent of the Party supplying the information.
4.) The protection of intellectual property shall be safeguarded by the Contracting Parties according to their respective national laws and regulations. They shall notify each other in due time about any change in their national legislation that would affect the intellectual property deriving from the present Agreement, with special respect to inventions, industrial design, new plant species and works protected by copyright.

ARTICLE X

The co-operation realized under this Agreement shall be in accordance with the prevailing legislation of the Contracting Parties as well as with the regulations of international organizations in which they acquired a membership.

ARTICLE XI

Scientists, experts, professional bodies of Third Countries may participate in the projects and programmes implemented under this Agreement, having regard especially to those under Articles III to V, in case of mutual consent of the Contracting Parties. Costs of such participation shall be borne by the Third Party unless the Contracting Parties had not agreed otherwise in written form.

ARTICLE XII

The provisions of this Agreement can be changed or modified only by common consent of the Contracting Parties.

ARTICLE XIII

The national agencies co-ordinating and executing the activities under this Agreement shall be the the Ministry of Foreign Affairs on the Italian side and the Ministry of Education on the Hungarian side.

ARTICLE XIV

1.) For the purpose of the implementation of the present Agreement the agencies under Article XIII shall establish a Joint Board for Scientific and Technological Co-operation (hereinafter Joint Board) consisting of government representatives and experts designated by each Contracting Party.

2.) The Joint Board shall

- determine its own rules of operation,
- plan and co-ordinate the scientific and technological co-operation,
- draw up triennial Working Programmes,
- define the rules and methods of the implementation of co-operative programmes and projects,
- control and evaluate the execution of the programmes and the utilization of their results,
- create favourable conditions for the implementation of this Agreement and
- update the priorities under Article VIII.

3.) The Joint Board shall survey the status of Italian-Hungarian inter-ministerial and inter-institutional scientific and technological co-operation activities and, if necessary, would propose measures for their improvement.

4.) The Joint Board shall have sessions in principle every third year or at the request of either Contracting Party, alternately in the Republic of Italy and in the Republic of Hungary.

5.) If and when it is deemed necessary, the Joint Board may establish temporary working groups for the study of some specific scientific or technological field or problem or for working out recommendations.

ARTICLE XV

The differences or disputes concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled by consultation through diplomatic channels between the Contracting Parties.

ARTICLE XVI

1.) The present Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last notification by which the Contracting Parties inform each other of the fulfilment of their respective domestic procedures.
2.) This Agreement shall remain in force for an unlimited period, unless either Contracting Party notifies in writing the other Party of its intention to terminate the Agreement at least six months in advance. The termination of this Agreement, however, shall not affect the full completion of projects and programmes under this Agreement unless the Contracting Parties dispose otherwise.
3.) Upon entry into force of this Agreement, the Agreement on Technical and Scientific Co-operation between the Government of the Republic of Italy and the Government of the People's Republic of Hungary signed on 21st September 1965 shall cease to have effect.
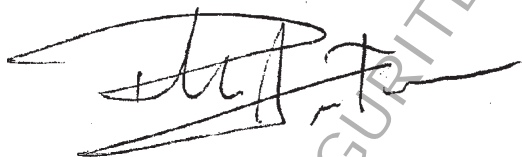
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Rome on the 21. day of May 2003 in two originals in the Italian, Hungarian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5246):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 3 settembre 2004.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 ottobre 2004 con pareri delle commissioni I, V, VII, X, XIV e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione il 27 ottobre 2004; 17 novembre 2005; 11 gennaio 2006.

Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 e approvato il 19 gennaio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 3740):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 gennaio 2006 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 10ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione il 25 gennaio 2006 ed il 14 gennaio 2006.

Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006.

06G0132

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2006, n. **118.**

Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare gli articoli 1 e 2, che dettano le modalità ed i criteri della delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B* della legge medesima;

Visto l'allegato *B* della predetta legge, che include, tra le direttive da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, la citata direttiva 2001/84/CE;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 7, relativo alla Società italiana autori ed editori;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, espresso nella riunione del 19 settembre 2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni VII e XIV della Camera dei deputati e della Commissione 7ª del Senato della Repubblica, resi, rispettivamente, in data 13 dicembre 2005 e in data 14 dicembre 2005;

Visto che le predette Commissioni hanno espresso parere favorevole sul presente provvedimento, e precisamente, con condizioni ed osservazioni la Commissione VII della Camera dei deputati e con osservazioni la Commissione 7ª del Senato della Repubblica e la Commissione XIV della Camera dei deputati;

Considerato che il presente provvedimento accoglie tutte le modifiche poste a condizione del parere favorevole della VII Commissione della Camera dei deputati e che tiene conto di tutte le osservazioni delle predette Commissioni parlamentari, fatta eccezione:

1) per l'osservazione della XIV Camera, con la quale si chiede di valutare l'opportunità «di non applicare il diritto di seguito a favore degli aventi causa dell'artista dopo la sua morte, al massimo fino al 1º gennaio 2010», ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della direttiva 2001/84/CE, in quanto tale facoltà è limitata, per espressa previsione del citato articolo 8, comma 2, solo agli Stati membri in cui non si applica, alla data di entrata in vigore della direttiva stessa — 13 ottobre 2001 — il diritto sulle successive vendite di opere d'arte. Nel nostro Paese detta disciplina è applicabile sin dal 1941, anno di entrata in vigore della legge n. 633 del 1941, che contiene già la disciplina del diritto di seguito;

2) per l'osservazione della VII Camera — con la quale si chiede di valutare l'opportunità — all'articolo 12, primo capoverso, secondo periodo, di stabilire che il decreto ministeriale ivi previsto debba essere adottato, sentite, oltre alla S.I.A.E, anche le organizzazioni sindacali di categoria degli autori. Tale osservazione non è stata accolta poiché si è ritenuta assorbente la previsione, già contenuta all'articolo 12, primo capoverso, secondo periodo, in base alla quale deve essere sentita la SIAE, che rappresenta già in maniera compiuta ed istituzionale gli interessi degli autori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Sostituzione della rubrica della sezione VI, capo II titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. La denominazione della sezione VI, capo II, titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente:

«Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti».

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 144. — 1. Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore.

2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.

3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.».

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 145. — 1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell'articolo 2, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.

2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.».

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 146 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 146 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 146. — 1. Il diritto di cui all'articolo 144 è riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell'Unione europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.

2. Agli autori di paesi non facenti parte dell'Unione europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, è riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini italiani.».

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 147. — 1. Il diritto di cui all'articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.».

Art. 6.

Sostituzione dell'articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 148. — 1. Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.».

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 149. — 1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.».

Art. 8.

Sostituzione dell'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 150. — 1. Il compenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono così determinati:

a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 3.000,00 euro e 50.000,00 euro;

b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;

c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;

d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;

e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.

3. L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.».

Art. 9.

Sostituzione dell'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 151. — 1. Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, è calcolato al netto dell'imposta.».

Art. 10.

Sostituzione dell'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 152. — 1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore.

2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2.

3. Fino al momento in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.

4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.».

Art. 11.

Sostituzione dell'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 153. — 1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell'articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite nel regolamento.

2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresì, l'obbligo di fornire alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.».

Art. 12.

Sostituzione dell'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 154. — 1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a rendere pubblico, anche tramite il proprio sito informatico istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l'elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso. Provvede, altresì, al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.

2. Presso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) sono tenuti a disposizione i compensi di cui al comma 1, che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono devoluti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1.».

Art. 13.

Sostituzione dell'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 155. — 1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.».

Art. 14.

Sotituzione dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 172. — 1. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro.

2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.».

Art. 15.

*Modfica all'articolo 182-*bis *della legge 22 aprile 1941, n. 633*

1. All'articolo 182-*bis*, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera *d-bis)* è aggiunta, in fine, la seguente:

«*d-ter)* sulle case d'asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto che eserciti professionalmente il commercio di opere d'arte o di manoscritti.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

BUTTIGLIONE, *Ministro per i beni e le attività culturali*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2001/84/CE è pubblicata nella GUCE n. L. 272 del 13 ottobre 2001.

— Il testo degli articoli 1, 2 e gli allegati *A* e *B* della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 27 aprile 2005, supplemento ordinario n. 76, è il seguente:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-*bis*.

5-*bis*. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.

6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati *A* e *B*, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.».

«Art. 2 *(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)*. — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività commerciali e professionali, una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri.».

«ALLEGATO *A*
(Art. 1, commi 1 e 3)

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro.

2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nei settore delle imposte dirette e indirette.

2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i princìpi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.

2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa ai riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sui controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti.

2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.

2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.».

«ALLEGATO *B*
(Art. 1, commi 1 e 3)

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative

all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE.).

2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società.

2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti ai trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva76/914/CEE del Consiglio.

2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione armonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali.

2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.

2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96761/CE del Consiglio.

2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.

2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.

2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.

2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.

2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sui rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.

2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.».

— La legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 16 luglio 1941.

— La legge 20 giugno 1978, n. 399 (Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato.) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 1978, n. 214, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998.

— Il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

«Art. 52 *(Attribuzioni)*. — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.

2. Al Ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali.».

— Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

«Art. 10 *(Riordino dei compiti operativi e gestionali)*. — 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1959, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:

a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

b);

c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera *s)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;

e) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione delle attività culturali, nell'àmbito dell'attività del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.

2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere *f)* e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.

3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.

3-*bis*. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti nell'àmbito della Presidenza, possono essere destinati nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'àmbito della percentuale di cui all'art. 9-*bis*, comma 3.

3-*ter*. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle soppresse tabelle *A* e *C* allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.

5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'àmbito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.

6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

6-*bis*. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 116, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio

6-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attività esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6 dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonché quelle umane comunque in servizio. Il limite massimo di cui al comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è fissato in complessive 190 unità.

6-*quater*. In sede di prima applicazione il personale trasferito ai sensi del comma 6-*ter* mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.

6-*quinquies*. Al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

6-*sexies*. Dalla data di cui al comma 6-*ter* sono abrogati il comma 19 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 6 dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.

7.

8.

9.

10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.

11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.

11-*bis*. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti di sicurezza e vigilanza nell'àmbito della Presidenza sono svolti, ai sensi dell'art. 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'àmbito di una apposita Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente adottato ai sensi dell'art. 7, alla quale è preposto un coordinatore nominato ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 400 del 1988.

11-*ter*. La Presidenza può provvedere alla amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi generali di supporto, purché non siano di nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso società per azioni appositamente costituita, anche con partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra la società e la Presidenza sono regolati da apposito contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica qualitativa delle prestazioni rese.

11-*quater*. Con specifico atto aggiuntivo al contratto di servizio di cui al comma 11-*ter* sono definite le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere distaccato presso la società.

11-*quinquies*. Il restante personale coinvolto nel processo di attuazione di cui al comma 11-*ter* è assegnato alle altre strutture generali della Presidenza, nel rispetto delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente.».

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1999, n. 268, è il seguente:

«Art. 7 *(Società italiana autori e editori)*. — 1. La Società italiana autori ed editori, di seguito denominata SIAE, ente pubblico a base associativa, svolge le seguenti funzioni:

a) esercita l'attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate;

b) cura la tenuta dei registri di cui all'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera *a)*, nell'ambito della società dell'informazione, nonché la protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno.

2. L'attività della SIAE, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.

3. La SIAE esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati.

4. L'organizzazione ed il funzionamento della SIAE sono regolati dallo statuto adottato nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13, comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 13. Lo statuto assicura una adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell'Ente, una ripartizione dei proventi dell'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto, che tenga anche conto dell'effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei proventi stessi, e l'applicazione di provvigioni sui diritti d'autore in coerenza con l'ordinamento vigente in sede europea.

5. Lo statuto è adottato dall'Assemblea a maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Consiglio di amministrazione, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze .

6. La SIAE assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi, nonché, a partire dall'esercizio successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, la separazione contabile tra le due distinte gestioni per ciascuna delle quali deve essere perseguito l'equilibrio finanziario.

7. La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si informa ai princìpi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei diritti d'autore sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante.

8. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri la vigilanza sulla SIAE. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie di sua specifica competenza. Sono soppressi l'art. 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'art. 57 del regolamento di attuazione della medesima legge, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.».

— La legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto di autore.) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 2000.

— Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore) è il seguente:

«Art. 2 *(Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore)*. — 1. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale di cui all'art. 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attività culturali previsti dall'art. 6, comma 3, lettera *a)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. All'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

3. All'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i beni e le attività culturali esercita» sono inserite le seguenti: «congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri».

3-*bis*. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1942, n. 286.

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanate dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il governo è tenuto a richiedete il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Il testo dell'art. 8, comma 2, della citata direttiva 2001/84/CE, è il seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che non applicano il diritto sulle successive vendite di opere d'arte al [data di entrata in vigore di cui all'art. 13] non sono tenuti, per un periodo che termina non oltre il 1º gennaio 2010, ad applicare il diritto a favore degli aventi causa dell'artista dopo la sua morte.».

Nota dall'art. 1 all'art. 14:

— Per la legge n. 633 del 1941, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 15:

— Il testo vigente dell'art. 182-*bis*, comma 1, della citata legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 182-*bis*. — 1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'àmbito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:

a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera *a)*;

d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione;

d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-*septies*;

d-ter) sulle case d'asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto eserciti professionalmente il commercio di opere d'arte o di manoscritti».

06G0142

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Pallhuber Maria Margherita, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Pallhuber Maria Margherita, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di studio «Diplomierte kinderkranken - und säuglingsschwester», conseguito in Austria in data 30 settembre 1979, al fine dell'esercizio professionale in Italia di infermiere pediatrico;

Vista la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella seduta del 1º dicembre 2005;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dall'infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio «Diplomierte kinderkranken - und säuglingsschwester», conseguito in Austria in data 30 settembre 1979 dalla sig.ra Pallhuber Maria Margherita, nata a Rasun - Anterselva il 15 maggio 1959 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere pediatrico ai

sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, subordinatamente all'iscrizione allo specifico collegio professionale competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A02770

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Mantegna» a r.l., in Barletta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di mancata revisione del 23 marzo 2005, pervenuto in data 18 maggio 2005, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Mantegna» a r.l., con sede in Barletta, posizione n. 2331, costituita per rogito del notaio Felice Di Fazio in data 10 gennaio 1972, repertorio n. 44934, registro società n. 2549, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 27 gennaio 2006

Il direttore provinciale: TOSCHES

06A02571

DECRETO 27 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «G. Leopardi» a r.l., in Barletta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di mancata revisione del 23 marzo 2005, pervenuto in data 18 maggio 2005, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2005;

Decreta:

La società cooperativa «G. Leopardi» a r.l., con sede in Barletta, posizione n. 2326, costituita per rogito del notaio Felice Di Fazio in data 26 novembre 1971, reper-

torio n. 44126, registro società n. 2552, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 27 gennaio 2006

Il direttore provinciale: TOSCHES

06A02572

DECRETO 27 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Telefonica» a r.l., in Barletta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di mancata revisione del 23 marzo 2005, pervenuto in data 18 maggio 2005, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Telefonica» a r.l., con sede in Barletta, posizione n. 2327, costituita per rogito del notaio Felice Di Fazio in data 25 novembre 1971, repertorio n. 44123, registro società n. 2547, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 27 gennaio 2006

Il direttore provinciale: TOSCHES

06A02573

DECRETO 27 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Ecolabor» a r.l., in Conversano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 21 febbraio 2005 e successivo accertamento del 14 luglio 2005 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Ecolabor» a r.l., con sede in Conversano, posizione n. 8619, costituita per rogito del notaio Pepe Carla in data 19 febbraio 2001, reperto-

rio n. 3716, codice fiscale n. 05664100723, R.E.A. n. 431885, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 27 gennaio 2006

Il direttore provinciale: TOSCHES

06A02574

DECRETO 27 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Novecento» a r.l., in Conversano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 6 dicembre 2004 e successivo accertamento del 2 agosto 2005 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2005;

Decreta:

La società cooperativa sociale «Novecento» a r.l., con sede in Conversano, posizione n. 8000, costituita per rogito del notaio Michele Labriola in data 9 dicembre 1998, repertorio n. 6853, codice fiscale n. 05258510725, registro società n. 8806, R.E.A. n. 408937, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 27 gennaio 2006

Il direttore provinciale: TOSCHES

06A02575

DECRETO 10 febbraio 2006.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Aurora a r.l.», in Minervino Murge.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 30 dicembre 2004 con il quale, ai sensi dell'art. 2484 del codice civile, la società cooperativa «Aurora a r.l.», con sede in Minervino Murge, è stata sciolta e il sig. Di Vera Pasquale è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della parziale inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Atteso che il liquidatore non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione alla richiesta dello scrivente n. 15948 del 2 novembre 2005, regolarmente ricevuta il 10 novembre 2005;

Decreta:

Il rag. Summo Pietro nato a Ruvo di Puglia il 17 luglio 1953, con studio in Ruvo di Puglia al corso Piave n. 36, è nominato liquidatore della società cooperativa «Aurora a r.l.», con sede in Minervino Murge costituita in data 30 maggio 2000 per rogito del notaio

Di Martino Nunzio - posizione n. 8466, codice fiacale n. 05545670720 - R.E.A. n. 424931 - registro società n. 64976, già posta in liquidazione ex art. 2484 del codice civile dal 30 dicembre 2004 in sostituzione del sig. Di Vera Pasquale.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 10 febbraio 2006

Il direttore provinciale: TOSCHES

06A02576

DECRETO 10 febbraio 2006.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Norba logistica a r.l.», in Conversano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 28 novembre 2001 con il quale, ai sensi dell'art. 2484 del codice civile, la società cooperativa «Norba logistica a r.l.», con sede in Conversano, è stata sciolta e il sig. Vavalle Pietro è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa dell'indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Atteso che il liquidatore non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione alla richiesta dello scrivente n. 14620 del 4 ottobre 2005, regolarmente ricevuta il 24 ottobre 2005;

Decreta:

Il dott. Colella Francesco, nato a Noicattaro (Bari) il 10 agosto 1959, con studio in Noicattaro (Bari) alla via Atrio Castello n. 12, è nominato liquidatore della società cooperativa «Norba logistica a r.l.», con sede in Conversano, costituita in data 29 aprile 1998 per rogito del notaio Carino Roberto, posizione n. 7857, codice fiscale n. 05168940723 - R.E.A. n. 402958, registro società n. 74520, già posta in liquidazione ex art. 2484 del codice civile dal 23 febbraio 2001 in sostituzione del sig. Vavalle Pietro.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 10 febbraio 2006

Il direttore provinciale: TOSCHES

06A02577

DECRETO 10 febbraio 2006.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Trasporti & Trasporti a r.l.», in Canosa di Puglia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 27 dicembre 2002 con il quale, ai sensi dell'art. 2484 del codice civile, la società cooperativa «Trasporti & Trasporti a r.l.», con sede in Canosa di Puglia, è stata sciolta e il sig. Di Virgilio Michele è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della parziale inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Atteso che il liquidatore non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione alla richiesta dello scrivente n. 15949 del 2 novembre 2005, regolarmente ricevuta il 10 novembre 2005;

Decreta:

Il rag. Summo Pietro nato a Ruvo di Puglia il 17 luglio 1953 con studio in Ruvo di Puglia al corso Piave n. 36, è nominato liquidatore della società cooperativa «Trasporti & Trasporti a r.l.», con sede in Canosa di Puglia costituita in data 14 febbraio 1997 per rogito del notaio Vincenzo Pappa Monteforte -

posizione n. 8089, codice fiscale n. 04978450726 - R.E.A. n. 386322, registro società n. 306684, già posta in liquidazione ex art. 2484 del codice civile dal 27 dicembre 2002 in sostituzione del sig. Di Virgilio Michele.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 10 febbraio 2006

Il direttore provinciale: TOSCHES

06A02578

DECRETO 10 febbraio 2006.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Macca Conversano a r.l.», in Conversano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 21 febbraio 2002 con il quale, ai sensi dell'art. 2484 del codice civile, la società cooperativa «Macca Conversano a r.l.», con sede in Conversano, è stata sciolta e il sig. Chiantera Pasquale è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Atteso che il liquidatore non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione alla richiesta dello scrivente n. 17297 del 30 novembre 2005, regolarmente ricevuta il 9 dicembre 2005;

Decreta:

La dott.ssa Diamante Maria Stefania, nata a Bari l'11 luglio 1975 e residente in Modugno (Bari) alla via Bologna n. 12, è nominata liquidatore della società cooperativa «Macca Conversano a r.l.», con sede in Conversano costituita in data 16 gennaio 1992 per rogito del notaio Francesco Denora - posizione n. 7132, codice fiscale n. 04326610724 - R.E.A. n. 308090, registro società n. 28731, già posta in liquidazione ex articolo 2484 del codice civile dal 21 febbraio 2002 in sostituzione del sig. Chiantera Pasquale.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 10 febbraio 2006

Il direttore provinciale: TOSCHES

06A02579

DECRETO 13 febbraio 2006.

Scioglimento di quindici società cooperative.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti quindici società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

«Tras Car», con sede in Napoli, costituita in data 15 novembre 1973 per rogito notaio Alberto Evangelisti - R.E.A. 290191 - codice fiscale 00636590630 - B.U.S.C. 5521;

«Napolisport», con sede in Napoli, costituita in data 23 dicembre 1974 per rogito notaio Domenico De Sio - registro società n. 290/75 - B.U.S.C. 6407;

«L'Alfiere» con sede in Nola, costituita in data 31 marzo 1976 rogito notaio M. Grazia Iannitti - R.E.A. 301053 - codice fiscale 01353180639 - B.U.S.C. 6982;

«S. Sossio» con sede in Somma Vesuviana, costituita in data 3 agosto 1977 per rogito notaio Luigi Coppola - registro società n. 1800/77 - B.U.S.C. 7368;

«Società editoriale cooperativa» con sede in Napoli, costituita in data 1º febbraio 1978 - per rogito notaio Alberto Colesanti - registro società n. 503/78 - B.U.S.C. 7595;

«Arenella 2» con sede in Napoli, costituita in data 13 febbraio 1978 per rogito notaio Claudio Trinchillo - R.E.A. n. 310701 - codice fiscale 01494720632 - B.U.S.C. 7654;

«C.O.P.E.S.» con sede in Torre Annunziata, costituita in data 18 marzo 1978 per rogito notaio Luigia Fjnoia Sanseverino - R.E.A. n. 311742 - codice fiscale 01533590632 - B.U.S.C. 7668;

«Cairo» con sede in Quarto, costituita in data 26 aprile 1978 per rogito notaio Giuseppe Rotondano - R.E.A. n. 311366 - codice fiscale 01543860637 - B.U.S.C. 7713;

«Eloisa» con sede in Marano, costituita in data 26 aprile 1978 rogito notaio Giuseppe Rotondano - R.E.A. n. 311365 - codice fiscale 01543870636 - B.U.S.C. 7714;

«CO.LA.EDIL. 78» con sede in Napoli, costituita in data 8 giugno 1978 per rogito notaio Giuseppe Rotondano - R.E.A. n. 312205 - codice fiscale 01575580632 - B.U.S.C. 7809;

«La Cisternina» con sede in Castello di Cisterna, costituita in data 15 novembre 1978 rogito notaio Antonio Gambardella - R.E.A. n. 314957 - codice fiscale 01647150638 - B.U.S.C. 7998;

«Energetica» con sede in Napoli, costituita in data 30 dicembre 1978 per rogito notaio Luigia Finoja Sanseverino - registro società n. 612/79 - B.U.S.C. 8080;

«Tecnocoop» con sede in Napoli, costituita in data 3 aprile 1979 per rogito notaio Iazzetti Vittorio - R.E.A. n. 317471 - codice fiscale 80113460630 - B.U.S.C. 8229;

«Tramar» con sede in Casalnuovo, costituita in data 5 maggio 1987 per rogito notaio Alessandro Scarnecchia - R.E.A. n. 426842 - codice fiscale 05323920636 - B.U.S.C. 12068;

«Eurotrans» con sede in Napoli, costituita in data 25 gennaio 2002 rogito notaio Maria Rosaria Percuoco - R.E.A. n. 670651 - codice fiscale 07865930635 - B.U.S.C. 15682.

Napoli, 13 febbraio 2006

Il dirigente del servizio: BIONDI

06A02678

DECRETO 13 febbraio 2006.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto n. 2975 del 20 novembre 2002, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota prot. n. 211 del 2 febbraio 2006, con la quale la UPA di Salerno ha chiesto la sostituzione del sig. Libretto Carmine, dimissionario, componente supplente della predetta commissione, con il dott. De Santis Salvatore, nato il 12 febbraio 1951 a Salerno;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui innanzi;

Decreta:

Il dott. De Santis Salvatore è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Salerno in sostituzione del sig. Libretto Carmine ed in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 13 febbraio 2006

Il direttore provinciale: FESTA

06A02710

DECRETO 21 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «C.O.D.J.A. Soc. coop. a r.l.», in Massafra.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non svolge più atti di gestione relativi all'oggetto sociale successivamente all'anno 2002;

non è in più grado di raggiungere gli scopi statutari;

l'ultimo bilancio di esercizio al 30 aprile 2003 è stato depositato al registro delle imprese in data 9 dicembre 2003;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «C.O.D.J.A. Soc. coop. a r.l.» con sede legale in Massafra (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 2384/271153, costituita per rogito notaio dott. Cosimo Panetti di Massafra in data 31 marzo 1995, repertorio n. 21264, raccolta n. 8191, codice fiscale n. 02047420738, omologato dal tribunale di Taranto in data 4 maggio 1995, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 21 febbraio 2006

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

06A02560

DECRETO 22 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «P.EDI.S. - Soc. coop. a r.l.», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, comma primo del codice civile che recita «l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 14 gennaio 2006, redatto nei confronti della società cooperativa a r.l. «P.EDI.S.- Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «P.EDI.S.- Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, è sciolta senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Matera, 22 febbraio 2006

Il direttore provinciale reggente: GURRADO

06A02674

DECRETO 23 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Il Comune Informa - Piccola soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha più svolto atti di gestione relativi all'oggetto sociale sin dall'inizio dell'anno 2004;

non è in più grado di raggiungere gli scopi statutari;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Il Comune Informa Piccola soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 2939/304179 - costituita per rogito notaio dott. Francesco Pizzuti di Taranto in data 31 maggio 2001, repertorio n. 34537, raccolta n. 3002, codice fiscale n. 02373150735, iscritta nel registro delle imprese in data 18 giugno 2001, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 23 febbraio 2006

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

06A02556

DECRETO 23 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Leonardo Piccola soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha mai svolto atti di gestione relativi all'oggetto sociale;

non è in più grado di raggiungere gli scopi statutari;

non ha mai redatto, approvato e/o depositato il bilancio di esercizio;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Leonardo Piccola soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 3161, costituita per rogito notaio dott. Luca Torricella di Martina Franca in data 8 gennaio 2001, repertorio n. 67099, raccolta n. 17506, codice fiscale n. 02347170736, iscritta nel registro delle imprese in data 18 gennaio 2001, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 23 febbraio 2006

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

06A02557

DECRETO 23 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Valentinservice Piccola cooperativa sociale a r.l.», in Castallaneta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha mai svolto atti di gestione relativi all'oggetto sociale;

noi è in più grado di raggiungere gli scopi statutari;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Valentinservice Piccola cooperativa sociale a r.l.», con sede legale in Castellaneta (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 3066/315233, costituita per rogito notaio dott.ssa Daniela De Francesco di Taranto in data 7 marzo 2002, repertorio n. 12094, raccolta n. 3090, codice fiscale n. 02411180736, iscritta nel registro delle imprese in data 4 aprile 2002, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 23 febbraio 2006

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

06A02558

DECRETO 23 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Villaggio Ideale cooperativa sociale a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non svolge più atti di gestione relativi all'oggetto sociale dall'anno 2001;

non è in più grado di raggiungere gli scopi statutari;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Villagglo Ideale cooperativa sociale a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 2405/273137, costituita per rogito notaio dott. Girolamo Bonfrate di Taranto in data 20 maggio 1994, repertorio n. 268079, raccolta n. 34354, codice fiscale n. 02073820736, omologato dal tribunale di Taranto in data 19 settembre 1994, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 23 febbraio 2006

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

06A02559

DECRETO 23 febbraio 2006.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Mondo giudiziario» a r.l., con sede in Roma costituita per rogito notaio Giovanni Pennecchia in data 10 novembre 1972 repertorio n. 057508, registro società n. 4311/72 R.E.A. n. 380093, tribunale di Roma B.U.S.C. n. 21211, codice fiscale 02139811000 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa «Tele coop. Regionale» a r.l., con sede in Roma costituita per rogito notaio Pocaterra Mario in data 12 ottobre 1977, repertorio n. 33741, R.E.A. n. 421074, tribunale di Roma B.U.S.C. n. 24030, codice fiscale 02911730584 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa «Ammirati idraulica» a r.l., con sede in Roma costituita per rogito notaio Mandata Raffaella in data 12 giugno 2001, repertorio n. 17771, R.E.A. n. 982101, tribunale di Roma B.U.S.C. 36731, codice fiscale 06653751005 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa «Oban» a r.l., con sede in Roma costituita per rogito notaio Schioppa Adriana in data 11 dicembre 2000, repertorio n. 78545, R.E.A. n.

963757, tribunale di Roma B.U.S.C. 36698, codice fiscale 06357421004 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa «Suessa II» a r.l., con sede in Roma costituita per rogito notaio Bertone Vincenzo Coad Dobici Nazzareno I in data 13 luglio 1971, repertorio n. 08448, R.E.A. n. 341482, tribunale di Roma B.U.S.C. n. 20384, codice fiscale 80139610580 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa «Acli Comunali XX» a r.l., con sede in Roma costituita per rogito notaio Cappello Paolo in data 30 ottobre 1910, repertorio n. 006481, R.E.A. n. 336593, tribunale di Roma B.U.S.C. n. 19920, codice fiscale 97022210682 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 23 febbraio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A02676

DECRETO 23 febbraio 2006.

Ricostituzione delle speciali commissioni presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LIVORNO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'INAIL modificativa ed integrativa del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1970, n. 639;

Visto l'art. 46, comma 3 della legge n. 88/1989 citata;

Visto il proprio decreto n. 1/2006 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Livorno per il quadriennio 2006/2010;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo delle commissioni speciali;

Visti gli atti istruttori esperiti per la ricostituzione dell'attuale Comitato INPS;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Sono ricostituite, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Livorno, le commissioni speciali di cui al terzo comma dell'art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 e sono così composte:

Commissione speciale coltivatori diretti mezzadri e coloni:

sig. Nobili Claudio, presidente rappresentante dei coltivatori diretti mezzadri e coloni in seno al Comitato provinciale INPS.

Membri di diritto:

direttore pro tempore della direzione provinciale del lavoro di Livorno;

direttore pro tempore della sede provinciale INPS di Livorno;

direttore pro tempore della ragioneria provinciale dello Stato di Livorno.

Componenti:

Pagni Roberto (rappresentante CIA - Federazione provinciale coldiretti);

Fantacci Mirello (rappresentante CIA - Federazione provinciale coldiretti);

Cammilli Riccardo (rappresentante CIA - Federazione provinciale coldiretti);

Brando Giuseppe (rappresentante CIA - Federazione provinciale coldiretti).

Commissione speciale artigiani:

sig. Ciaponi Giovacchino, presidente rappresentante degli artigiani in seno al Comitato provinciale INPS.

Membri di diritto:

direttore pro tempore della direzione provinciale del lavoro di Livorno;

direttore pro tempore della sede provinciale I.N.P.S. di Livorno;

direttore pro tempore della ragioneria provinciale dello Stato di Livorno.

Componenti:

Mantovani Giovanni (rappresentante CNA);

Lapi Maria Gabriella (rappresentante CNA);

Pantera Renato (rappresentante CNA);

Biagioni Francesca (rappresentante Confartigianato).

Commissione speciale esercenti attività commerciali:

sig. Nemo Franco, presidente - rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al 1º Comitato provinciale INPS.

Membri di diritto:

direttore pro tempore della direzione provinciale del lavoro di Livorno;

direttore pro tempore della sede provinciale I.N.P.S. di Livorno;

direttore pro tempore della ragioneria provinciale dello Stato di Livorno;

Componenti:

Milazzo Stefania (rappresentante Confcommercio);

Agretti Elisabetta (rappresentante Confcommercio);

Talarico Maria Teresa (rappresentante Confesercenti);

Brilli Dante (rappresentante Confesercenti).

Le commissioni hanno la stessa durata del Comitato provinciale INPS:

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro i termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Livorno, 23 febbraio 2006

Il direttore provinciale: PASCARELLA

06A02784

DECRETO 27 febbraio 2006.

Integrazione di alcuni componenti della commissione di certificazione dei contratti di lavoro di Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PIACENZA

Visto l'art. 76, lettera *b)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 30 del 2003»;

Visti i propri decreti n. 11/05 e 20/05 con i quali è stata costituita la commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Piacenza;

Ritenuto di dover provvedere alla individuazione di altri funzionari supplenti che possano partecipare alle riunioni della commissione, in caso di assenza o impedimento dei titolari;

Decreta:

La commissione di certificazione dei contratti di lavoro, prevista dall'art. 76, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è integrata dai sottelencati membri supplenti che, in caso di assenza o impedimento dei membri titolari, ne assicurino la continuità:

sig. Marchetta Marco, componente supplente e sig.ra Vallarani Patrizia componente supplente, in rappresentanza dell'I.N.P.S.;

sig. Ruggiero Ricatti, componente supplente e sig. Mauro Filippini, componente supplente, in rappresentanza dell'I.N.A.I.L.;

sig. Enzo Rizzi, componente supplente e sig. G. Piero Barocelli, componente supplente, in rappresentanza dell'ordine professionale dei consulenti del lavoro;

avv. Manuel Sartori, componente supplente, avv. Giovanni Bertola, componente supplente, in rappresentanza dell'ordine professionale degli avvocati e procuratori legali;

dott. Daniele Provini, componente supplente e dott. Marco Gatti, componente supplente, in rappresentanza dell'ordine professionale dei dottori commercialisti;

rag. Marcellina Anselmi, componente supplente e rag. Ornella Calamari, componente supplente, in rappresentanza dell'ordine professionale dei ragionieri commercialisti ed economisti d'impresa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Piacenza, 27 febbraio 2006

Il direttore provinciale reggente: FILOSA

06A02677

DECRETO 27 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Spaziverdi» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 24 febbraio 2006;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Spaziverdi» a r.l. con sede in Reggio Calabria costituita per rogito notaio dott. Francesco Maria Albanese in data 25 giugno 1984, repertorio n. 10940, registro società n. 126/84 - tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 27 febbraio 2006

Il direttore provinciale: VERDUCI

06A02679

DECRETO 27 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Associazione Geocalabria» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 25 febbraio 2006;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 e che la società non ha mai svolto alcuna attività;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società coop. «Associazione Geocalabria» a r.l. con sede in Reggio Calabria costituita per rogito notaio dott. Francesco Maria Albanese in data 17 dicembre 1998, repertorio n. 43314, registro delle imprese n. 140709 - Camera di commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 27 febbraio 2006

Il direttore provinciale: VERDUCI

06A02680

DECRETO 27 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale Arcobaleno» società cooperativa a responsabilità limitata, in Cinquefrondi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 ael 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'accertamento ispettivo del 16 febbraio 2006;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2001, che il valore della produzione iscritto a bilancio è zero e che la società è inattiva dal 2002;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Cooperativa sociale Arcobaleno» società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cinquefrondi e costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Tripodi in data 30 novembre 1992, repertorio 1902, registro società n. 3178 - tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 27 febbraio 2006

Il direttore provinciale: VERDUCI

06A02682

DECRETO 27 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Scilla 75» società cooperativa a responsabilità limitata, in Scilla.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riordina la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'accertamento ispettivo del 22 febbraio 2006;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

Società cooperativa «Scilla 75» società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Scilla costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Marino in data 19 maggio 1975, repertorio 34331, registro società n. 50/75 - Tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 27 febbraio 2006

Il direttore provinciale: VERDUCI

06A02683

DECRETO 27 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «La Comune s.r.l.», in Palmi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 22 febbraio 2006;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «La Comune s.r.l.» con sede in Palmi costituita per rogito notaio dott. Fortunato Marazzita in data 4 dicembre 1973, repertorio 3634, registro società n. 299 - Tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 27 febbraio 2006

Il direttore provinciale: VERDUCI

06A02684

DECRETO 27 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Euroservizi e lavoro società cooperativa a responsabilità limitata», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'accertamento ispettivo del 23 febbraio 2006;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 e che la società non ha mai avviato l'attività sociale.

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

Società coop. «Euroservizi e lavoro società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Francesco Maria Albanese in data 27 marzo 2001, repertorio 50803, registro delle imprese n. 151237 - Camera di commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 27 febbraio 2006

Il direttore provinciale: VERDUCI

06A02685

DECRETO 27 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Talent's Gym a r.l.», in Genova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione già del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore, delle società cooperative;

Esaminate le risultanze ispettive dalle quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies;*

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2001 e l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 287;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997 del Ministero del lavoro;

Vista inoltre la convenzione stipulata il 30 novembre 2001, tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale ed il Ministero delle attività produttive e la successiva del 1° febbraio 2006;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* di cui al decreto legislativo n. 6/2003, con provvedimento di questa autorità di vigilanza da iscriversi nel registro imprese medesimo:

cooperativa «Talent's Gym a.r.l.», con sede in Genova, via Chiaravagna n. 34/R, costituita per rogito Rosalba Mantilero, repertorio n. 6324, registro delle imprese n. 03276830100, codice fiscale e/o partita iva (vedi n. reg. imprese).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 27 febbraio 2006

Il dirigente: CASERTA

06A02782

DECRETO 28 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Show Case of Stars Piccola soc. coop. a r.l.», in Alatri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e M. O., ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto la relazione di mancata revisione del 20 febbraio 2006 eseguita nei confronti della società cooperativa «Show Case of Stars Piccola soc. coop. a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Show Case of Stars Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Alatri, costituita a rogito notaio dott. Franco Russi in data 3 settembre 1999, repertorio 24029, R.E.A. n. 130027 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC 1944/293868, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 28 febbraio 2006

Il direttore provinciale: NECCI

06A02774

DECRETO 28 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Multiservices Frusinate Piccola Soc. Coop. a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e M. O., ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di revisione del 15 febbraio 2006 eseguito nei confronti della società cooperativa «Multiservices Frusinate Piccola Soc. Coop. a r.l.», da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Multiservices Frusinate Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Frosinone, costituita a rogito notaio dott Carlo Fragomeni in data 8 agosto 2002, repertorio 28908, R.E.A. n. 139993 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC 2292, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 28 febbraio 2006

Il direttore provinciale: NECCI

06A02775

DECRETO 28 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Sociale Novantasei a r.l.», in Cassino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e M. O., ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Vista la relazione di mancata revisione del 15 febbraio 2006 eseguita nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Sociale Novantasei a r.l.», da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Sociale Novantasei a r.l.», con sede in Cassino, costituita a rogito notaio dott.ssa Lucia Mollo in data 6 febbraio 1996, repertorio 17653, R.E.A. 112387 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC 1657, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 28 febbraio 2006

Il direttore provinciale: NECCI

06A02776

DECRETO 28 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Edil 2001 Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Castro dei Volsci.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e M. O., ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di revisione del 24 febbraio 2006 eseguito nei confronti della società cooperativa «Edil 2001 Piccola Società Cooperativa a r.l.», da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Edil 2001 Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Castro dei Volsci, costituita a rogito notaio dott. Pio Seraschi in data 18 luglio 2001, repertorio 26034, R.E.A. n. 136392 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC 2135/305416, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 28 febbraio 2006

Il direttore provinciale: NECCI

06A02777

DECRETO 28 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Coop Romana Express Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Anagni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e M. O., ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di revisione del 24 febbraio 2006 eseguito nei confronti della società cooperativa «Coop Romana Express Piccola Società Cooperativa a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Coop Romana Express Piccola Società Cooperativa a r.l.» con sede in Anagni, costituita a rogito notaio dott.ssa Marina Stirpe in data 19 febbraio 2003, repertorio 55694, R.E.A. n. 141761 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC 2323/315518 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 28 febbraio 2006

Il direttore provinciale: NECCI

06A02778

DECRETO 28 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Amdromedax Service», società cooperativa a responsabilità limitata, in Cerreto D'Esi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996, di attuazione del predetto decreto;

Visti i verbali dell'ispezione ordinaria conclusa in data 22 novembre 2005 e del successivo accertamento in data 13 febbraio 2006 dai quali risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001, al n. 2134, come modificata dal protocollo d'intesa del 1° febbraio 2006;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Andromedax service», società cooperativa a responsabilità limitata con sede nel comune di Cerreto d'Esi (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Paolo Chessa di Corridonia (Macerata) in data 27 settembre 2000, repertorio n. 148316, registro imprese n. 02037350424 Camera di commercio I.A.A. di Ancona, BUSC n. 3003/314953.

Ancona, 28 febbraio 2006

Il direttore provinciale: BALDI

06A02779

DECRETO 28 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Primosole» società cooperativa a r.l., in Melito Porto Salvo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003,che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le Direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 27 febbraio 2006;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 e che la società non ha mai svolto alcuna attività.

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

Società coop. «Primosole» società cooperativa a r.l. con sede in Melito Porto Salvo costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Luisa Autuori in data 21 maggio 1997, rep. 50866, registro delle imprese n. 135134 - camera di commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 28 febbraio 2006

Il direttore provinciale: VERDUCI

06A02681

DECRETO 3 marzo 2006.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione provinciale C.I.G. edilizia della provincia di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto l'art. 3 della legge n. 427/1975 che prevede l'istituzione della Commissione provinciale C.I.G. edilizia;

Visti i propri decreti n. 1737/5874 del 19 dicembre 2002, con il quale è stata costituita la Commissione Provinciale C.I.G. edilizia della provincia di Verona, e n. 1822/4734 del 29 giugno 2004, con il quale il sig. Lodola Silvano è stato nominato componente effettivo della stessa in rappresentanza della CGIL;

Preso atto della nota prot. n. 115/06 del 27 febbraio 2006, con la quale la CGIL di Verona ha trasmesso le dimissioni ed ha comunicato la sostituzione del componente effettivo sig. Lodola Silvano con il sig. Albanese Mariano;

Vista la nota prot. n. 37/RIS. del 3 marzo 2006, con la quale il dr. Nicastri Giovanni ha comunicato i nominativi dei componenti effettivo e supplente nella Commissione provinciale C.I.G. edilizia della provincia di Verona;

Decreta:

Il sig. Albanese Mariano è nominato componente effettivo nella Commissione provinciale C.I.G. edilizia della provincia di Verona, in rappresentanza della CGIL, in sostituzione del sig. Lodola Silvano.

Il dr. Nicastri Giovanni è nominato componente effettivo, in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro di Verona (in sostituzione del dr. Festa Giuseppe - trasferito ad altra DPL), e la dr.ssa Laneri Silvia componente supplente nella suddetta Commissione.

Venezia, 3 marzo 2006

Il direttore regionale: ORLANDI

06A02783

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2006.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa edilizia «Progresso» a r.l., in Torino.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies,* secondo comma, del codice civile, come riformato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale di revisione del 10 ottobre 2005, nonché la documentazione agli atti, da cui risulti che la sottoindicata società cooperativa ha conseguito lo scopo sociale nel 1967, è stata posta in liquidazione ordinaria il 26 aprile 1973 e non deposita i bilanci di esercizio dal 1973;

Dispone

la cancellazione dal registro delle imprese di Torino, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies,* secondo comma, del codice civile, della società cooperativa di seguito elencata:

1. Società cooperativa edilizia «Progresso» a r.l., con sede legale in Torino, via Principe Amedeo n. 16, costituita il 20 ottobre 1962 per rogito notaio dott. Carlo Paola, iscritta al n. 1207/62 del registro delle società del tribunale di Torino, in liquidazione ordinaria dal 26 aprile 1973.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 23 febbraio 2006.

Il dirigente del servizio: MARTINO

06A02711

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 marzo 2006.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato Suolo e Salute Srl ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 813/2000 del 17 aprile 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999 – il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali

l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 29 aprile 2002 con il quale l'organismo Product Authentication Inspectorate Limited è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»;

Visto il decreto 11 aprile 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo Product Authentication Inspectorate Limited è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 maggio 2005;

Visto il decreto 1° settembre 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 11 aprile 2005, è stato differito di novanta giorni a far data dal 1° ottobre 2005;

Visto il decreto 14 dicembre 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 11 aprile 2005 e 1° settembre 2005, è stata prorogata fino alla emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo Suolo e Salute S.r.l.;

Vista la comunicazione del Consorzio fra produttori di «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», datata 8 novembre 2005, con la quale viene indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», l'organismo denominato Suolo e Salute Srl con sede in Fano (Pesaro - Urbino), via Paolo Bersellino n. 12, in sostituzione di Product Authentication Inspectorate Limited;

Considerato che l'organismo Suolo e Salute Srl risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo Suolo e Salute Srl ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo, Suolo e Salute Srl con sede in Fano (Pesaro - Urbino), via Paolo Bersellino n. 12, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 813/2000 del 17 aprile 2000.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo Suolo e Salute Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato Suolo e Salute Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato Suolo e Salute Srl non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di Suolo e Salute Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato Suolo e Salute Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Suolo e Salute Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Emilia-Romagna.

Art. 8.

L'organismo autorizzato Suolo e Salute Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Art. 9.

L'organismo Product Authentication Inspectorate Limited deve trasferire all'organismo autorizzato Suolo e Salute Srl tutta la documentazione inerente il controllo della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia» del passato triennio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A02955

DECRETO 8 marzo 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Formaggella del Luinese», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dall'Associazione per la produzione della «Formaggella del Luinese» e del Formaggio misto capra-vacca, con sede in Luino (Varese), via Collodi n. 4, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Formaggella del Luinese», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 661222 del 16 febbraio 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con il quale l'Associazione per la produzione della «Formaggella del Luinese» e del Formaggio misto Capra-Vacca, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Formaggella del Luinese», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione per la produzione della «Formaggella del Luinese» e del Formaggio misto Capra-Vacca, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Formaggella del Luinese», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Formaggella del Luinese».

Art. 2.

La denominazione «Formaggella del Luinese» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 61222 del 16 febbraio 2006 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Formaggella del Luinese», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Disciplinare di produzione
Denominazione d'Origine Protetta (DOP)
«FORMAGGELLA DEL LUINESE»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione d'Origine Protetta (D.O.P.) «Formaggella del Luinese» è riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg. (CEE) 2081/92 e dal presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione e caratteristiche al consumo

La «Formaggella del Luinese» è un formaggio a pasta semidura, prodotto esclusivamente con latte intero e crudo di capra, a coagulazione presamica, con stagionatura minima di 20 giorni.

2.1. Caratteristiche morfologiche:

forma: cilindrica, con facce piane;

dimensioni:

diametro: 13-15 cm;

scalzo: 4-6 cm;

peso medio: 700-900 g;

aspetto: crosta naturale, non dura, con possibile presenza di muffe;

pasta morbida, compatta, con eventuale occhiatura fine;

2.2. Caratteristiche fisico-chimiche:

grasso sulla sostanza secca: min. 41%;

estratto secco: min. 45%;

tenore in acqua: max 55%.

2.3. Caratteristiche microbiologiche:

spiccata prevalenza di una microflora lattica mista (cocchi, bastoncini, omoeterofermentanti), proveniente dal latte, dall'ambiente e dagli innesti.

2.4. Caratteristiche organolettiche:

il sapore è mediamente dolce, delicato, gradevole e si intensifica con il progredire della stagionatura. L'odore e l'aroma sono delicati e anch'essi si intensificano durante la stagionatura. La struttura è elastica, umida, morbida e abbastanza solubile. Il colore della pasta è omogeneo e prevalentemente bianco.

Art. 3.

Zona di produzione

Il territorio interessato alla produzione del latte della «Formaggella del Luinese», alla sua stagionatura ed al condizionamento comprende i seguenti comuni appartenenti alla provincia di Varese:

Agra, Arcisate, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cantello, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Caravate, Casciago, Castelveccana, Cittiglio, Clivio, Cocquio Trevisago, Comerio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Gavirate, Gemonio, Germignaga, Grantola, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Laveno Mombello, Leggiuno, Luino, Luvinate, Maccagno, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Malgesso, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Orino, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Saltrio, Sangiano, Travedona-Monate, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Varese, Veddasca, Viggiù.

Art. 4.

Origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Il metodo di ottenimento è così schematizzato:

al latte crudo al 100% di capra sono aggiunti l'innesto e il caglio;

coagulazione;

rottura della cagliata;

agitazione e sosta;

estrazione e messa negli stampi;

rivoltamenti;

salatura;

asciugatura;

stagionatura;

marchiaturà a fuoco nel corso della stagionatura.

5.1. Materia prima:

latte crudo intero 100% di capra. Il periodo di produzione copre l'intero ciclo di lattazione.

5.1.1. Caratteristiche:

il latte utilizzato può essere conservato al massimo per 30 ore a una temperatura non superiore a $+4^0$ C prima di essere trasformato.

5.2. Ingredienti:

latte di capra, caglio naturale, sale.

5.3. Preparazione.

Il riscaldamento del latte può avvenire con fuoco di legna, gas o vapore.

Si utilizza innesto naturale o selezionato, costituito in prevalenza da batteri lattici termofili, con possibilità di aggiunta di piccole dosi di ceppi mesofili.

Il caglio impiegato deve essere esclusivamente caglio naturale di vitello.

La coagulazione avviene tra 32^0 C e 34^0 C, con una durata di 30-40 minuti.

La rottura della cagliata avviene quando la consistenza ha raggiunto una densità medio-forte e viene protratta fino al raggiungimento di una grana fine, tendente al chicco di mais. Successivamente, se l'ambiente è particolarmente freddo, avviene un eventuale riscaldamento a una temperatura massima di 38^0 C, seguito da una fase di agitazione e da una di riposo di circa 15 minuti ciascuna. La formatura avviene in stampi di 14 cm di diametro.

5.4. Trasformazione.

La sgocciolatura delle forme viene protratta al massimo per 48 ore a temperatura ambiente, nel corso della quale si effettuano 2-5 rivoltamenti.

La salatura può essere eseguita a secco o in salamoia ed è seguita da un'asciugatura a temperatura ambiente.

La stagionatura viene effettuata in celle con umidità controllata a 85-95% e con una temperatura massima di 15^0 C, oppure in cantine a umidità e temperatura naturali.

La fase di stagionatura deve essere protratta per almeno 20 giorni.

In alternativa all'acciaio e alla plastica alimentare è consentito l'impiego di caldaie in rame e l'utilizzo di tele e di scalere con assi in legno. Non è ammesso l'uso di griglie.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Le testimonianze storiche che comprovano come il formaggio e la formaggella di capra sia da sempre presente nella tradizione gastronomica dei luoghi sono numerose a partire dalla menzione dello «*Specioso formaggio che si fa in Valtravaglia*», che si trova in un celebre trattato del XVII secolo (MORIGIA, Paolo, Historia della nobiltà et degne qualità del Lago Maggiore, Milano, 1603). Questo, analogamente a diverse fonti del periodo medioevale, sottolinea la presenza dell'allevamento nelle Valli del Luinese e come i formaggi fossero ampiamente presenti sui mercati e oggetto di scambi, donazioni e commerci. Ancora, due secoli dopo, i formaggi locali e il loro sapore non mancano di colpire l'attenzione di Luigi Boniforti, che, a proposito della Valtravaglia, annota: «... *È fertile specialmente in viti e pascoli: di questi abbondano le supreme parti delle vicine montagne, nell'estiva stagione popolate da un gran numero di mandriani e caprai, che vi ammaniscono piccoli formaggi di gusto piccante, e molto gradito ai riverani* ...». (BONIFORTI, Luigi, Il Lago Maggiore e dintorni con viaggi ai laghi e ai monti circonvicini, Milano 1814). Riferimenti altrettanto espliciti alle produzioni casearie locali sono di Vagliano (1710), che riferisce dei «*casci preziosi*» di Porto Valtravaglia e di Binda, che stimava men che mediocri le caciole di Valtravaglia e preferiva il gusto piccante dei formaggini prodotti in valle Veddasca. La «*Nota della spesa fatta dalli rev.di sacerdoti di Val travaglia nella visita di mons.re ill.mo card.le Borromeo fatta l'anno 1596 del mese di agosto*» riferisce ancora come alcune libbre di formaggio comparissero regolarmente nei pranzi e nelle cene offerte al Cardinale Federico Borromeo. Il legame con il territorio, inteso come insieme dei fattori ambientali e sociali, è sintetizzato dalla stessa filiera produttiva, che si concretizza nella specificità del patrimonio caprino allevato, nella prevalenza del pascolamento, nel razionamento del bestiame e nelle tecniche di caseificazione che vengono condotte secondo metodologie e con strumentazione tradizionale. Tali condizioni determinano uno strettissimo legame tra la qualità del patrimonio caprino, il valore tabulare dei foraggi, le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche del latte impiegato, la sapidità e il valore organolettico del formaggio. A ciò si aggiunga il fattore umano che è depositario di un'antica cultura casearia che si esprime, attraverso strumenti e tecnologie particolari, in una serie di produzioni fortemente caratterizzate dai luoghi. Queste abilità, che ancora permangono fra gli operatori del settore, caratterizzano il patrimonio di competenze e di tecniche casearie che si sono espresse all'interno dell'area geografica anche grazie alla costruzione di un'ampia e specifica serie di strumenti caseari che possono ritenersi tipici dell'area e lo stretto legame con il territorio che si esprime in particolare nella forma di alimentazione del gregge che permane al pascolo per sette o otto mesi o si alimenta in prevalenza con foraggi locali avvantaggiandosi di un'ampia variabilità di specie vegetali autoctone.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

La «FORMAGGELLA DEL LUINESE» a Denominazione di Origine Protetta è immessa al consumo esclusivamente in forma intera e identificata da un'etichetta di carta ad uso alimentare apposta su una faccia che riporta il simbolo grafico così come previsto al successivo art. 9. Sul bordo circolare esterno di colore giallo oro deve essere indicata la sede dell'azienda produttrice e dello stagionatore. È consentita inoltre l'aggiunta di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni devono essere di dimensioni inferiori rispetto alla scritta «FORMAGGELLA DEL LUINESE D.O.P.». Inoltre, sullo scalzo del formaggio sarà impresso a fuoco un simbolo grafico costituito da una testa di capra (larghezza e altezza: 3 cm) affiancata ad un numero di matricola identificativo dell'azienda produttrice (altezza 1,5 cm). Il marchio a fuoco sarà impresso trascorsi almeno 15 giorni dalla data di lavorazione.

Art. 9.

Logo

Il marchio di identificazione della FORMAGGELLA DEL LUINESE D.O.P. è di forma circolare di cm 9 di diametro. Esso è formato da un bordo circolare esterno di colore giallo oro e da una parte interna di colore rosso. Sulla parte interna di colore rosso è rappresentata una testa di capra di colore nero sfumato, con collare e campana di colore giallo oro, contornati dalla scritta FORMAGGELLA DEL LUINESE di colore bianco. Tale scritta è divisa in una parte superiore, in cui è rappresentata la parola «FORMAGGELLA», scritta in stampatello, in senso orario, e in una parte inferiore in cui è rappresentata, in stampatello, la scritta «DEL LUINESE» in senso antiorario. La parola «FORMAGGELLA» è preceduta dal logo comunitario per le Denominazioni d'Origine Protetta, di dimensioni adattate e nei colori e caratteri originali, e seguita dall'acronimo D.O.P. dello stesso blu del logo comunitario per le Denominazioni d'Origine Protetta e dello stesso carattere utilizzato per la dicitura FORMAGGELLA DEL LUINESE, inserito in un ovale con sfondo giallo oro e stesso bordo del logo comunitario per le Denominazioni d'Origine Protetta. Inoltre, sopra la scritta DEL LUINESE viene inserita la dicitura AL LATTE CRUDO, in stampatello, di colore bianco su sfondo giallo oro.

Caratteristiche tecniche:

forma: cerchio di diametro 9 cm;

colori: giallo oro Pantone 110, rosso Warm Red, i colori del marchio DOP;

carattere: Bodoni grassetto corpo 32, 16 e 9;

immagine: testa stilizzata della capra della razza Nera di Verzasca.

Art. 10.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui produzione è utilizzata la Formaggella del Luinese D.O.P., anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere ammessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario a condizione che:

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della Formaggella del Luinese D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.

06A02956

DECRETO 13 marzo 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dall'Associazione Produttori «Sedano Bianco di Sperlonga», con sede in Sperlonga (Latina), piazza Europa n. 4, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 63617 del 6 luglio 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione Produttori «Sedano Bianco di Sperlonga», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione Produttori «Sedano Bianco di Sperlonga», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga».

Art. 2.

La denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 63617 del 6 luglio 2005 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1, cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
SEDANO BIANCO DI SPERLONGA - I.G.P.

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta (IGP) «Sedano Bianco di Sperlonga» è riservata esclusivamente al sedano ecotipo di Sperlonga che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. *Materia prima*

Nel territorio, di cui all'art. 3, si coltiva il sedano appartenente alla specie *Apium graveolens* L., ecotipo «Bianco di Sperlonga», con coste bianche o biancastre. Il caratteristico colore chiaro è un elemento intrinseco dell'ecotipo, che comunque può essere enfatizzato con densità di semina più fitta.

2.2. *Caratteristiche del prodotto*

All'atto dell'immissione al consumo il «Sedano Bianco di Sperlonga» a Indicazione Geografica Protetta deve rispondere alle caratteristiche tipiche dell'ecotipo locale «Bianco di Sperlonga»:

pianta: taglia media, forma compatta, recante 10-15 foglie;

foglie: colore verde chiaro;

piccioli fogliari: colore bianco con leggera sfumatura verde chiaro, poco fibrosi, caratterizzati da costolature poco evidenti;

sapore: dolce e solo moderatamente aromatico che lo rende particolarmente indicato ad essere consumato fresco;

peso:

calibro medio: da 500 a 800 grammi;

calibro grosso: oltre 800 grammi.

Art. 3.

Delimitazione della zona geografica

Il «Sedano Bianco di Sperlonga» Indicazione Geografica Protetta (IGP) deve essere coltivato e confezionato nel territorio del comune di Fondi e del comune di Sperlonga.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori, dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

5.1. *Tecnologia di coltivazione*

La semina deve essere praticata a partire dal mese di luglio. Il seme può essere disposto tal quale o confettato in cassette (a spaglio) oppure in contenitori alveolati. Per la germinazione del seme è indispensabile la presenza di luce.

La produzione del seme avviene direttamente in azienda dove gli agricoltori operano la selezione fenotipica (ossia ottenimento del seme dalle piante migliori).

Il seme prodotto dalle singole aziende locali, ricadenti nell'areale di cui all'art. 3, deve essere quello iscritto al registro volontario regionale di cui alla legge regionale 1° marzo 2000, n. 15, che tutela la biodiversità in agricoltura.

Il trapianto delle piantine deve avvenire quando le stesse hanno raggiunto un'altezza di 10-15 cm circa. Il sesto di impianto è di 25-35 cm tra le file e 25-35 cm sulla fila, con un investimento ottimale di 10-12 piante/m^2. È ammesso un investimento massimo di 14 piante/m^2.

Il fabbisogno idrico della coltura del «Sedano Bianco di Sperlonga» è assicurato mediante irrigazione. Sono consentiti sistemi irrigui a pioggia o di microirrigazione.

La concimazione della coltura del sedano deve essere impostata con riferimento alle successioni di cicli colturali dell'intera annata agraria. In particolare gli apporti di azoto devono essere nell'anno complessivamente inferiori a 155 Kg/ha nel rispetto della Direttiva 91/676/CEE.

Il controllo delle erbe infestanti deve essere particolarmente curato nei primi 40-50 giorni dal trapianto in quanto il sedano, in questa fase, presenta un accrescimento lento e pertanto è poco competitivo nei confronti delle erbe infestanti. La lotta alle malerbe è effettuata con tecniche ecocompatibili quali: mezzi fisici (solarizzazione) o mezzi manuali (sarchiatura o scerbatura). Tuttavia è consentito l'impiego di diserbanti registrati per la coltura (antigerminelli) sia in fase di pre-trapianto che in fase di post-trapianto, entro un termine massimo di 3 settimane dall'impianto.

La difesa dai parassiti deve essere effettuata secondo le tecniche di lotta integrata al fine di ridurre al minimo o di eliminare i residui di antiparassitari sul sedano.

La raccolta del «Sedano Bianco di Sperlonga», va effettuata a mano, recidendo la pianta al di sotto del colletto. Le piante devono essere adagiate nel contenitore, evitando che durante tale operazione si verifichino sfregamenti con conseguente rottura dei tessuti e fuoriuscita di succhi cellulari. Inoltre l'esposizione al sole del prodotto dopo la raccolta va ridotta al minimo.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La zona di produzione del «Sedano Bianco di Sperlonga» è caratterizzata da una situazione pedoclimatica molto favorevole per la coltivazione del sedano.

Il suolo è costituito in parte da terreni calcari mesozoici e in parte da terreni alluvionali limoso-calcarei. Tipica della zona di produzione è la presenza di terreni con falda pressoché affiorante, compresi tra l'area di bonifica ed il mare, denominati «pantano», sui quali storicamente si è sviluppata la coltura del sedano, prima in piena area e poi in coltura protetta. Su tali terreni, caratterizzati da una soluzione circolante con un elevato grado di salinità, il sedano trova il suo habitat elettivo che ne esalta le caratteristiche intrinseche.

Il clima della zona interessata alla IGP, di tipo marittimo temperato, è caratterizzato da: temperatura media compresa fra 17 e 18° C; temperatura media mensile < a 10° C, per 1-3 mesi; e media delle minime del mese più freddo di 6,9° C; precipitazione annuale medie di 727 e 1133 mm, con precipitazioni estive da 61 a 83 mm. In particolare nella zona costiera si verifica uno stato di aridità intensa e prolungata da maggio ad agosto.

Tutti questi parametri risultano essere ideali per la coltivazione del sedano.

Le caratteristiche pedoclimatiche influenzano anche le caratteristiche organolettiche del «Sedano Bianco di Sperlonga» come ad esempio il sapore dolce e solo moderatamente aromatico.

Il «Sedano Bianco di Sperlonga» è stato introdotto nella zona di Fondi e Sperlonga intorno agli anni '60. La coltura del sedano si rivelò fin da subito una valida forma di utilizzazione dell'area dei «Pantani», compresa fra il lago di Sperlonga ed il mar Tirreno, caratterizzata da falda affiorante, che oggi costituisce l'ambito di elezione della coltura. La presenza della coltura nell'areale di cui all'art. 3 è comprovata da una ricca documentazione fiscale risalente ai primi anni '60, fino ai giorni nostri, allorquando il «Sedano Bianco di Sperlonga», dopo una prima fase di introduzione, trova rapida valorizzazione commerciale e consumo sui mercati di Roma. Negli ultimi due decenni la coltura del sedano ha fatto registrare un trend di crescita costante.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art 10 del Reg. CEE 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

8.1. *Confezionamento*

La confezione del sedano può essere fatta:

in recipienti contenenti una fila di 4-5 sedani, per un peso massimo di 5 Kg;

in recipienti contenenti due file di 8-10 sedani, per un peso massimo di 10 Kg.

Per le confezioni da 1 a 3 sedani è obbligatoria la bollatura del singolo cespo.

8.2. *Etichettatura*

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni (in conformità, alle prescrizioni del Reg. CE 1726/98 e successive modifiche) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

«Sedano Bianco di Sperlonga» seguita dall'acronimo IGP (Indicazione Geografica Protetta), di dimensioni superiori rispetto a tutte le altre indicazioni che compongono l'etichetta;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui appezzamenti di terra il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La designazione «Sedano Bianco di Sperlonga» è intraducibile.

Art. 9.

Logo

9.1. Il logo denominato «Sedano Bianco di Sperlonga» è costituito da un rettangolo con fondo di colore giallo chiaro, all'interno del quale è posizionato un quadrato avente lati frastagliati di colore nero ed il fondo sfumato dal bianco al blu, sul quale vengono raffigurati due sedani che a loro volta sovrastano quattro onde, di cui due con sfondo sfumato dal blu al bianco e due con sfondo sfumato dal verde al bianco, tutte con bordi neri.

Inoltre in basso sono presenti le scritte: SEDANO BIANCO di colore verde; DI SPERLONGA di colore nero; I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta) di colore nero.

9.2. Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.

9.3. L'indice colorimetrico è il seguente:

sfondo giallo chiaro: Pantone 1205C;

bordo nero: 100%;

sfondo sfumato dal blu: C: 100% - M: 60%;

costa sedano verde: Pantone 578C;

costa sedano verde: Pantone 367C;

costa sedano verde: Pantone 585C;

costa sedano verde: Pantone 607C;

onde con sfondo sfumato dal blu al bianco: C: 100% - M: 60% con bordi nero 100%;

onde con sfondo sfumato dal verde al bianco: C: 100% - M: 60% con bordi nero 100%;

SEDANO BIANCO: Pantone 7482C;

DI SPERLONGA: Nero 100%;

I.G.P.: Nero 100%.

Art. 10.

Commercializzazione prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Sedano Bianco di Sperlonga», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. «Sedano Bianco di Sperlonga» riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.

06A02957

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 gennaio 2006.

Gestione commissariale del «Consorzio Eurocasa», in Pescara, e nomina del commissario governativo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Tenuto conto che il «Consorzio Eurocasa» con sede in Pescara si è sottratto all'accertamento ispettivo del 24 giugno 2005;

Preso atto del ricorso avverso il «Consorzio Eurocasa», promosso dai soci signori Cocco Luciano e Cocco Carla in merito ad esborsi di denaro per spese non previste;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci del «Consorzio Eurocasa», con sede in Pescara, codice fiscale 01573380688, costituita in data 22 febbraio 2000, a rogito notaio dott. Rozzi Pasquale.

Art. 2.

L'avv. Giardini Francesca, codice fiscale n. GRDFNC75P43I324Y, nata a Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) il 3 settembre 1975, con studio in Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) via Monturanese n. 825, è nominata per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02675

DECRETO 26 gennaio 2006.

Gestione commissariale della società cooperativa sociale «Paperopoli», in Andria, e nomina del commissario governativo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, per le materie di competenza della direzione generale per gli Enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli Enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Tenuto conto che dalla documentazione agli atti emergono gravi irregolarità nella gestione amministrativo-contabile del sodalizio nonché carenza dei requisiti mutualistici nel funzionamento degli organi sociali;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori della società cooperativa sociale «Paperopoli», con sede in Andria (Bari), c.f. 05387430720, costituita in data 16 settembre 1999, a rogito notaio dott. Fucci Riccardo.

Art. 2.

Il dott. Tirico Dante c.f. TRCDNT63M12H307V, nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 12 agosto 1963, con studio in Rionero in Vulture (Potenza), largo Oberdan, 26/B, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02780

DECRETO 26 gennaio 2006.

Gestione commissariale della società cooperativa «Service & Service», in Foggia, e nomina del commissario governativo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli Enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli Enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il verbale di mancato accertamento ispettivo datato 9 dicembre 2004, effettuato dalla direzione provinciale del lavoro nei confronti della cooperativa «Service & Service», con sede in Foggia, nel quale viene ipotizzata la sussistenza di gravi irregolarità di gestione;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa «Service & Service», con sede in Foggia, c.f. 02271200715, costituita in data 21 ottobre 1997.

Art. 2.

Il rag. Matteo Cuttano nato a Troia (Foggia), in data 30 marzo 1962, residente in Troia (Foggia) in piazza Tricarico n. 8, c.f. CTTMTT62C30L447U, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02781

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 novembre 2005.

Riconoscimento, al prof. Xavier Postiaux, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DIDATTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dal signor Xavier Postiaux, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 2 marzo 2004, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Visto il decreto direttoriale datato 19 maggio 2005 (prot. n. 4553) che subordina al superamento di misura compensativa, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 25 ottobre 2005 e relativi allegati con la quale la Sovrintendenza scolastica della Valle D'Aosta ha fatto conoscere l'esito favorevole della suddetta misura compensativa (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione composto dal diploma di istruzione superiore «2E Licence en Sciences Physiques» e dal titolo di abilitazione all'insegnamento «Agregè de l'enseignement secondaire supérieur au grade legal», conseguito l'8 luglio 1994 presso la Universite Libre di Bruxelles (Belgio), dal cittadino comunitario (belga) Xavier Postiaux, nato a Charleroi (Belgio) il 28 agosto 1972, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore nella classe di concorso 49/A «Matematica e fisica».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A02773

DECRETO 11 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Vargas Nogales, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DIDATTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Filología Clasica», conseguito il 19 ottobre 1999 presso l'Università di Siviglia, «Licenciada en Filología Española» conseguito il 14 febbraio 2003 presso l'Università Nazionale di Educazione a Distanza di Madrid; titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagogica», rilasciato il 29 marzo 2000 dall'Università di Siviglia; posseduto da Maria Vargas Nogales, nata a Fregenal de la Sierra (Spagna), il 20 febbraio 1975, di cittadinanza comunitaria (spagnola); ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 febbraio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A02771

DECRETO 28 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Anna Stoyanova Rousseva, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DIDATTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 48, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Anna Stoyanova Rousseva, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 21 aprile 2005, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 1º luglio 2005 (prot. n. 6368) che subordina al superamento di misura compensativa, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 1º febbraio 2006 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna ha fatto conoscere l'esito favorevole della suddetta misura compensativa (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione «Diploma di laurea serie B n. 005779» rilasciato il 18 novembre 1994 dall'Istituto superiore di educazione fisica di Sofia, posseduto dalla cittadina bulgara Rousseva Anna Stoyanova, nata a Kazanlak (Bulgaria) il 25 febbraio 1968, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

29/A Educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria di II grado;

30/A Educazione fisica nella scuola media.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 febbraio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A02772

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terratico di Bibbona».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164:

Esaminata la domanda inoltrata dalla Associazione produttori vitivinicoli toscani, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Cecina (Livorno) il 17 gennaio 2006, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 2 marzo 2006, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TERRATICO DI BIBBONA»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» è riservata ai vini bianchi, rossi, rosso superiore e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Terratico di Bibbona» bianco;

«Terratico di Bibbona» rosso;

«Terratico di Bibbona» rosso superiore;

«Terratico di Bibbona» rosato;

«Terratico di Bibbona» trebbiano toscano;

«Terratico di Bibbona» vermentino;

«Terratico di Bibbona» sangiovese;

«Terratico di Bibbona» merlot;

«Terratico di Bibbona» cabernet sauvignon;

«Terratico di Bibbona» syrah.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalle zone di produzione nel successivo art. 3, da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:

«Terratico di Bibbona» bianco:

Vermentino: minimo 50%;

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%.

«Terratico di Bibbona» rosso, rosso superiore e rosato:

Sangiovese: minimo l 35%;

Merlot: minimo l 35%;

possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%.

I vini a denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» con le seguenti specificazioni:

trebbiano toscano;

vermentino;

sangiovese;

merlot;

cabernet sauvignon;

syrah;

devono essere ottenuti dalle uve dei vitigni corrispondenti, per almeno l'85%. Possono concorrere altri vitigni bacca dello stesso colore di quello del vitigno specificato in etichetta, non aromatici, fmo ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» ricade nella provincia di Livorno e comprende i territori amministrativi dei comuni di Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona e Collesalvetti.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati atti, comunque, a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono esclusi i sistemi espansi.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

I vigneti impiantati precedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, purché rispettosi della base ampelografica di cui all'art. 2, hanno il diritto di essere iscritti nell'Albo vigneti per la produzione dei vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare, anche se con numero di ceppi inferiore ad ettaro.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione dovranno avere una densità di almeno 4.000 ceppi per ettaro.

Le produzioni massime di uva per ettaro di vigneto specializzato e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

Tipologia:	Resa uva/ HA Ton.:	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: (%vol)
«Terratico di Bibbona» bianco	10	10,5
«Terratico di Bibbona» rosso	9	12,0
«Terratico di Bibbona» rosso superiore	8	12,5
«Terratico di Bibbona» rosato	9	11,0
«Terratico di Bibbona» trebbiano toscano	10	10,5
«Terratico di Bibbona» vermentino	10	10,5
«Terratico di Bibbona» sangiovese	9	12,0
«Terratico di Bibbona» merlot	9	12,0
«Terratico di Bibbona» cabernet sauvignon	9	12,0
«Terratico di Bibbona» syrah	9	12,0

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

In annate di elevata produzione i quantitativi delle uve da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona», devono essere riportati, nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi il 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino di cui all'art. 5 per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Qualora detto limite venga superato, l'intero quantitativo di vino ottenuto dalla partita interessata, decade dal diritto alla denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona».

Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro è:

Anno vegetativo	Produzione ammessa
I e II anno	0%
III anno	60%
IV anno e successivi	100 %

Ai fini dell'entrata in produzione si fa riferimento all'anno vegetativo (per impianto primaverile si intende anche quello effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).

La regione Toscana, con proprio provvedimento, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire i limiti massimi di produzione di uve per ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare da valere esclusivamente per il «Terratico di Bibbona», nonché consentire, nel rispetto del Reg. CEE, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare, dandone, in ambo i casi, immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, invecchiamento e imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito del territorio della denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona». È tuttavia consentito che dette operazioni possano effettuarsi in cantine situate all'interno del territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione della denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona».

Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima di uva in vino per tutte le tipologie dei vini della denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona», all'atto dell'immissione al consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» rosso superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 18 mesi di cui almeno 12 in botti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. La tipologia «superiore» deve essere rivendicata in sede di denuncia annuale delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Terratico di Bibbona» bianco:

Colore: giallo paglierino;

Odore: fine e delicato;

Sapore: secco e armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

«Terratico di Bibbona» rosato:

Colore: rosato senza riflessi violacei;

Odore: fine e delicato, fruttato;

Sapore: secco e armonico, delicato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Terratico di Bibbona» rosso:

Colore: rosso rubino;

Odore: intensamente vinoso;

Sapore: pieno e armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Terratico di Bibbona» rosso superiore:

Colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

Odore: ampio vinoso ed elegante, caratteristico;

Sapore: pieno, asciutto, caldo ed elegante, con eventuale sentore di legno;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

«Terratico di Bibbona» trebbiano toscano:

Colore: giallo paglierino;

Odore: fino e delicato;

Sapore: secco ed armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Terratico di Bibbona» vermentino:

Colore: giallo paglierino;

Odore: delicato, fine, fruttato;

Sapore: secco ed armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Terratico di Bibbona» cabernet sauvignon:

Colore: da rosso rubino al granato;

Odore: intenso, caratteristico, speziato;

Sapore: pieno e armonico, asciutto;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

«Terratico di Bibbona» merlot:

Colore: rosso granato vivo talvolta con qualche riflesso violaceo, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;

Odore: sentore di piccoli frutti, intenso;

Sapore: secco e armonico e pieno;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

«Terratico di Bibbona» sangiovese:

Colore: da rosso rubino, tendente al rosso aranciato con l'invecchiamento;

Odore: vinoso, intenso ed elegante;

Sapore: secco e armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Terratico di Bibbona» syrah:

Colore: da rosso rubino a rosso granato, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;

Odore: intenso, speziato, sentore di piccoli frutti;

Sapore: secco e armonico, pieno;

Titolo aicolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l'acidità totale e per l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» il nome del vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Alla denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» è consentita l'aggiunta di ulteriori indicazioni facenti riferimento a poderi o vigneti ubicati all'interno della stessa zona, dai quali provengano effettivamente le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. In tali casi è consentito l'uso del termine «vigna».

Art. 8.

Confezionamento

Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» sono ammesse, ai sensi della normativa vigente, soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale di litri: 0.187, 0.375, 0.500, 0.750, 1.500, 3.000, 6.000, 9.000, 12.000 con chiusura a tappo raso.

È obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte le tipologie di vino.

06A02986

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601071/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00